

ACCORDO FIAT 9 MARZO 1974

INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE NEL MEZZOGIORNO

Premessa

A seguito di ampia verifica e discussione su obiettivi e strategie dell'Azienda, orientati al decongestionamento delle aree a rilevante intensità di concentrazione industriale, e alla realizzazione dell'assetto delle capacità produttive, nel quadro delle sue esigenze tecniche produttive, la FLM dà atto all'Azienda delle seguenti scelte di fondo che sono assunte o principi impegnativi:

- destinare esclusivamente al Mezzogiorno - ed eventualmente in altre aree depresse - le opportunità occupazionali conseguenti ad ogni investimento diretto ad incrementi non marginali di capacità produttiva rispetto al potenziale attuale; tale destinazione tenderà, per quanto possibile, alla creazione di cicli integrati e delle connesse attività di progettazione;
- sviluppare e potenziare la presenza nel settore del trasporto collettivo;
- conservare nell'ambito di ogni comprensorio i livelli complessivi di occupazione e di professionalità dei lavoratori attualmente occupati al nord in relazione a ristrutturazioni necessarie per realizzare gli obiettivi di cui sopra. Tali ristrutturazioni verranno esaminate preventivamente con la FLM.

Le parti hanno esaminato e discusso i programmi di investimento nel Mezzogiorno, e da parte dell'Azienda sono stati confermati per i diversi settori di attività, i seguenti impegni, subordinati al positivo esperimento delle procedure di Contrattazione Programmata con le Autorità di Governo.

Settore ferroviario

Le parti hanno rilevato l'opportunità e l'urgenza di una razionalizzazione del settore e di uno sviluppo dell'attività di produzione ferroviaria, adeguata a far fronte ai bisogni del paese. Tali obiettivi trovano oggi concreti ostacoli sia nella indisponibilità di idonei piani di investimento delle aziende ferroviarie pubbliche, sia nella mancanza di un organico orientamento programmatico tale da rappresentare un quadro di riferimento idoneo alla riorganizzazione e allo sviluppo produttivo del settore.

L'Azienda nel quadro di una adeguata intesa con l'Efim, si impegna a perseguire l'obiettivo di una razionalizzazione del settore e di uno sviluppo delle attività di produzione ferroviaria insediate nel Centro Sud.

Nel quadro di tale intesa l'Azienda persegue l'obiettivo di una riorganizzazione delle capacità produttive esistenti, orientato ad un decentramento della produzione ferroviaria nel Mezzogiorno, assumendo come ordine di grandezza aggiuntivo del mercato il parametro della spesa generale dal piano quinquennale delle FF.SS.

Il complesso di tali attività, adeguate a far fronte ad una razionale attuazione del Piano FF.SS., prevede la realizzazione di un incremento di occupazione di circa 1.400 addetti nel Mezzogiorno e di 245 addetti nel Centro Italia, sulla base di una ripartizione dei volumi produttivi generali dal Piano che tengono conto delle quote di assegnazione dei lavori normalmente destinate ai Partners dell'iniziativa di cui sopra.

Al verificarsi delle condizioni di cui sopra, gli investimenti in questione verranno realizzati nei tempi tecnici strettamente necessari.

Nel caso in cui, in aggiunta al Piano FF.SS., fosse varato dalle competenti Autorità un ulteriore piano specifico per la soluzione del trasporto pendolare, verrà realizzata una occupazione aggiuntiva rispetto a quella già prevista, di 1.000 unità circa presso lo Stabilimento OMECA di Reggio Calabria.

La riconversione delle unità localizzate al Nord, ed in particolare delle officine di Savigliano, che in questo quadro fossero indirizzate ad altre produzioni non ferroviarie, sarà attuata comunque, nella salvaguardia dei livelli complessivi di occupazione e di professionalità attuali, previo esame congiunto tra le parti.

A termine di questo processo, e nel quadro di una concertazione delle iniziative con gli altri produttori del settore, l'Azienda darà vita ad un centro per le attività di progettazione nel Mezzogiorno.

Settore trasporto pubblico su gomma

L'Azienda si impegna a concentrare nel Mezzogiorno le attività produttive specifiche di costruzione di autobus, e a tal fine darà vita ad una iniziativa industriale in cui saranno effettuate le lavorazioni per autotelai ed autobus, ad eccezione di quelle comuni ad altri veicoli industriali della Fiat (come stampaggio longheroni, parti meccaniche, ecc.), con una occupazione non inferiore a 1.800 addetti.

Le dimensioni a regime di tale Stabilimento saranno pari a circa 3.000 addetti, sempre che sia approvato e reso esecutivo il Piano di finanziamento alle Regioni per il potenziamento del trasporto pubblico su gomma, tale da comportare commesse nel periodo del piano ragguagliabili a 6-7.000 autobus anno.

L'Azienda ha già inoltrato al CIPE la domanda per tale insediamento, con la lettera allegata in copia.

Per consentire un raccordo tra la situazione attuale di capacità produttiva nel settore trasporto pubblico su gomma e la situazione prevista, risultante dal nuovo insediamento nel Mezzogiorno, e per far fronte alle esigenze di rapido avvio dei programmi di potenziamento del parco autobus per trasporto urbano:

- verrà realizzato un transitorio potenziamento dello Stabilimento di Cameri che potrà raggiungere un tetto di circa 1.600 addetti nel 1974, con assunzione di personale residente nell'area;
- verrà successivamente svolto presso lo Stabilimento di Cameri il programma di addestramento dei lavoratori destinati al nuovo insediamento previsto, e provenienti dall'area di nuovo insediamento, i quali presteranno temporaneamente la loro opera presso lo Stabilimento stesso.

L'Azienda si impegna ad esaminare preventivamente le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori le modalità di accoglimento, i programmi ed i tempi di addestramento e permanenza a Cameri dei lavoratori provenienti dall'area di nuovo insediamento.

L'Azienda non prevede oggi necessità di estensione del 3° turno oltre ad incidenze settoriali dell'ordine del 15% del totale: una eventuale estensione maggiore sarebbe oggetto di preventivo esame in sede sindacale. Parimenti, l'Azienda non prevede oggi necessità di estensione del 3° turno, oltre l'incidenza di cui sopra, neanche nelle lavorazioni a monte.

L'Azienda si impegna infine a salvaguardare, all'atto della riconversione dello Stabilimento di Cameri, i livelli di occupazione e di professionalità complessivi delle maestranze. I programmi di riconversione saranno preventivamente esaminati in sede sindacale.

Settore macchine movimento terra

Nell'ambito dell'iniziativa congiunta con Allis-Chalmers, l'Azienda si impegna a garantire lo sviluppo dello Stabilimento di Lecce, con il passaggio dal livello occupazionale di 1.500-2.000 unità, inizialmente previste, al livello occupazionale di 2.300 unità entro la fine del 1975 (2.000 entro fine '74).

Verrà costituito presso lo stabilimento un nucleo di progettazione al quale verranno trasferite - con le necessarie gradualità - funzioni svolte presso il centro di Stupinigi.

Settore carrelli elevatori

L'azienda concentrerà nelle officine OM di Bari tutto la produzione di carrelli elevatori con una occupazione aggiuntiva di circa 1.200 addetti, rispetto ai livelli attuali di 300 addetti. Il primo ampliamento di organici, dagli attuali 300 addetti a 700 addetti, si realizzerà entro il 1974.

Diesel Veloci

La Fiat conferma il proprio impegno, per quanto di sua partecipazione, allo sviluppo del progetto di una nuova iniziativa produttiva nel Mezzogiorno, nel campo dei motori Diesel veloci per impiego terrestre in compartecipazione con l'Alfa Romeo: l'occupazione a regime è prevista in circa 1.200 addetti.

Attività indotte

L'Azienda ha in corso una azione per promuovere investimenti diretti nel Mezzogiorno da parte di società in cui ha partecipazioni di maggioranza. In tale previsione sarà realizzato una nuova iniziativa STARS e SIEM, con una occupazione complessiva prevista di 200 addetti. L'Azienda, anche in relazione alla valutazione degli effetti della crisi energetica sul mercato dell'automobile, compirà un esame di fattibilità di un nuovo stabilimento Weber. Parimenti l'Azienda conferma l'azione già avviato di stimolo ed assistenza ai fornitori per indirizzarli a ricercare nel Mezzogiorno eventuali ampliamenti di capacità produttiva, nonché la ricerca di fornitori già operanti nel Mezzogiorno.

Investimenti nel settore automobilistico

Con il II° Programma di investimenti nel Mezzogiorno 1973-1977 presentato al CIPE, il Gruppo Fiat si proponeva di adeguare il potenziale produttivo nel settore automobilistico ad una previsione di incremento della domanda annua di autovetture pari al 3% sul mercato internazionale, con livelli di incremento superiori sul mercato italiano, e con una composizione prevalentemente orientata a classi di vetture medio-alte.

A seguito della crisi energetica e del conseguente prevedibile mutamento del quadro di sviluppo ipotizzato, il Gruppo Fiat:

- Conferma comunque i programmi di realizzazione dell'ampliamento dello Stabilimento di Termini Imerese, con una previsione di occupazione aggiuntiva a termine di 1.000 addetti e quindi un organico com-

complessivo di 1.900 addetti e dell'ampliamento dello Stabilimento di Cassino, da realizzare in fasi successive con una previsione aggiuntiva a termine di 3.000 addetti e fino ad arrivare ad un organico complessivo di 6.700. La prima fase di ampliamento dello Stabilimento di Cassino, già in corso, determinerà i primi 1.500 di tali nuovi posti di lavoro. I tempi di realizzazione dei suddetti programmi di ampliamento sono quelli indicati al CIPE.

- Conferma il proprio impegno di avviare i previsti programmi di insediamento di Piana del Sele e di Val di Sangro, subordinando tali iniziative alla acquisizione di un quadro stabilizzato dei riflessi della crisi energetica, da cui emerge chiaramente una conferma del tasso di sviluppo precedentemente previsto
- Nel caso in cui le consegne di vetture Fiat si assestino intorno ai valori medi del periodo aprile-ottobre 1973 (+ 1 % - 1 % ed entro un quadro di corretti valori degli stocks) al netto degli incrementi consentiti cogli ampliamenti degli stabilimenti di Cassino e Termini Imerese, si impegna a dare avvio ad uno dei due insediamenti previsti, anche per far fronte ad esigenze di decentramento delle attività produttive.
- Conferma che, qualora il livello di stabilizzazione si collochi al di sotto dei limiti sopra indicati, non sussistono le condizioni minime necessarie per ampliamenti della capacità produttiva attuale. In tal caso l'azienda valuterà le condizioni per favorire o realizzare eventuali investimenti sostitutivi nelle aree interessate. Le suddette condizioni minime per avviare ampliamenti della capacità produttiva, con due nuovi insediamenti o rispettivamente con uno, potranno essere verificate in qualunque periodo futuro sulla base dell'andamento (non sporadico ma stabilizzato) rispettivamente dei mercati italiano ed europeo per la prima ipotesi e delle vendite Fiat per la seconda, mediante incontri periodici.

L'Azienda conferma che nel quadro di sviluppo dell'attività automobilistica del Gruppo si intende salvaguardare e valorizzare la presenza della marca Lancia, anche attraverso adeguati investimenti.

Dichiarazioni a verbale

La FLM riconferma, in ogni caso, la sua indisponibilità ad elevare, nel settore auto, la utilizzazione degli impianti, attraverso straordinari e nuovi turni, rispetto al livello in atto nel 1973. La Fiat ritiene invece che esigenze di competitività richiedano l'abolizione di vincoli di minore utilizzo degli impianti oggi imposti all'Azienda e che non gravano sulle industrie concorrenti.

Filiali

L'Azienda ritiene che, in una situazione di mercato quale quella italiana, la funzione delle Filiali conservi tuttora una sua intrinseca validità, pur dovendo essere commisurato alle variate esigenze della clientela.

L'Azienda si impegna ad informare la FLM sui risultati degli studi in corso sull'organizzazione di vendita diretto, prima di procedere a mutamenti delle strutture esistenti. Ogni previsione di significative variazioni nel livello occupazionale sarà parimenti oggetto di preventivo esame con la FLM.

CONTRIBUZIONI INDUSTRIALI

L'Azienda, nell'intento di contribuire ad una accelerazione della soluzione dei problemi del trasporto che interessano i lavoratori nelle aree di sue nuove iniziative industriali, si impegna a concorrere con suo finanziamento, ad iniziative a tal fine assunte dagli Organi ed Enti Pubblici istituzionalmente competenti in materia, nel quadro delle leggi vigenti e promosse previa consultazione con le Associazioni Sindacali degli imprenditori e dei lavoratori.

L'Azienda a tali effetti si impegna a garantire il suo contributo di finanziamento alle iniziative di cui sopra dando corso al versamento di esso a partire dal momento in cui le iniziative stesse assistite da altri stanziamenti di finanziamento adeguati a coprire il complesso delle spese previste (dedotta la parte coperta dalla garanzia dell'Azienda), siano giunte alla fase operativa.

L'importo complessivo annuo a tali fini impegnabile è pari, per ciascuna delle aree di nuove iniziative, all'0,8% del monte retributivo annuo (esclusa indennità di anzianità) degli occupati nelle nuove iniziative dell'area; i relativi stanziamenti saranno liquidati di anno in anno, con esclusione di capitalizzazioni anticipate e di accantonamenti di residui.

L'Azienda infine dichiara la propria disponibilità a destinare direttamente i corrispettivi di una capitalizzazione anticipata e attualizzata di gettiti futuri del contributo dello 0,10% istituito con la Legge 6-12-1971 n. 1044 ad iniziative di istituzione e creazione di asili nido promosse dagli Organi od Enti Pubblici territorial-

mente competenti, e si impegna a tal fine d'intesa con le OSL, a sollecitare iniziative per consentire la concreta attuazione di quanto sopra.

Ai fini di cui sopra si intendono per nuovi insediamenti sia quelli realizzati nel 1° programma Fiat di investimenti nel Mezzogiorno, sia quelli ulteriormente previsti o altri futuri, nonché derivanti da decentramento di attività del comprensorio industriale di Torino.

TRASFORMAZIONE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L'azienda conferma il proprio impegno di continuare ad apportare ai posti di lavoro particolarmente disagiati per la prestazione richiesta o perché soggetti a rischi di nocività specifica o ambientale, tutti i miglioramenti consentiti dalle conoscenze tecnologiche e/o dalla propria organizzazione produttiva.

In tal senso proseguirà, in particolare, le ricerche e gli esperimenti per la trasformazione degli attuali sistemi di verniciatura e per il miglioramento delle condizioni ambientali delle lavorazioni di Fonderia.

Introdurrà inoltre le possibili trasformazioni dell'organizzazione del lavoro atte a favorire una effettiva crescita professionale dei lavoratori, con l'attribuzione agli stessi di compiti qualificanti e che ne consentano la cosciente partecipazione al processo produttivo.

Eventuali ristrutturazioni che comportino sostanziali modifiche sugli organici, sulle modalità di prestazione e sulla professionalità degli addetti saranno oggetto di esame preventivo al livello aziendale, ferma restando la salvaguardia del segreto in ordine ai prodotti e processi relativi.

1) Miglioramento delle condizioni di lavoro

Ai fini di miglioramento delle condizioni di lavoro (sicurezza, ecologia, riduzione della gravosità etc.). L'Azienda s'impegna per il 1975 ad effettuare investimenti diretti per l'entità di 10 (dieci) miliardi-anno ed a riesaminare tale importo tempestivamente per ciascuno degli anni successivi.

- a) Entro il mese di luglio di ogni anno a partire dal luglio 1974 per l'anno 1975 l'Azienda presenterà ad un Comitato Sindacale di coordinamento per i problemi dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente, un programma di iniziative di investimento per i diversi settori dell'Azienda con le tempistiche e le entità di spesa previste.
- b) Il Comitato Sindacale di cui sopra presenterà le sue proposte e osservazioni, e potranno essere di conseguenza definite variazioni al programma, in relazione a priorità diverse concordemente individuate.
- c) A livello di ogni settore (Stabilimento - Sezioni) verranno successivamente comunicati ed esaminati, tra Direzione e Comitati Sindacali di cui alla parte punto del presente Accordo ed alle parti Prima, Quarta, Sesta e Settima dell'Accordo 5-8-1971, i programmi particolari derivanti dal programma generale di cui al punto precedente.
- d) Le osservazioni e proposte alternative di cui sopra saranno presentate non oltre un mese dalla presentazione di cui al punto a).
- e) Con periodicità e cadenza fissa (6 mesi) verranno svolte riunioni di verifica, a livello aziendale e ai livelli di settore, sullo stato di avanzamento dei programmi e sulla loro realizzazione.

2) Organizzazione del lavoro ad isole

a) Nei sistemi di lavoro ad isole omogenee si intende realizzare il montaggio di complessivi mediante un tipo di organizzazione che non comporta una cadenza rigidamente vincolata a posti di lavoro precedenti o seguenti e che, consentendo al lavoratore una certa autonomia pur nel rispetto della produzione media richiesta per turno di lavoro, favorisce l'arricchimento professionale, ottenibile attraverso la rotazione programmata tra le diverse isole.

La struttura di tali sistemi sarà basata sui seguenti criteri generali:

- ad ogni isola si assegneranno più fasi di montaggio al fine di realizzare il massimo livello di completezza del gruppo prodotto, compatibilmente con le obiettive esigenze di frequenza delle operazioni, di disposizione dei mezzi di lavoro e di flusso per il rifornimento dei componenti;
- nell'ambito di ogni isola le operazioni assegnate saranno uguali per tutti i lavoratori addetti all'isola;
- i tempi ed i carichi di lavoro saranno determinati, comunicati e verificati secondo la normativa applicata in Fiat, assicurando fra maggiorazioni di riposo e maggiorazioni per bisogni fisiologici un complesso di

pause godibili di non meno di 40' per turno di lavoro (escluso il tempo di mensa). Anche l'esperienza acquisita su questo aspetto sarà oggetto delle verifiche congiunte di cui al punto d) seguente.

b) A partire dal mese di aprile, l'Azienda darà corso ai seguenti esperimenti:

- nello stabilimento di Termoli sarà avviato su scala industriale un sistema di isole per il montaggio dei motori 126;
- nello Stabilimento di Rivalta sarà avviato un sistema parziale ad isole per il montaggio delle vetture 128.

c) Per le notifiche delle modalità di esecuzione del lavoro, verifiche, assestamento ecc., le parti fanno riferimento alle norme dell'Accordo 5-8-1971 per quanto applicabili.

d) Le parti danno atto che la introduzione del sistema di montaggio a isole, come concordato nel presente accordo, ha carattere sperimentale e come tale sarà sottoposta a periodiche verifiche congiunte per valutare la possibilità di una sua graduale e programmata estensione.

La prima di queste riunioni è fissata entro il mese di luglio 1974.

In queste sedi, l'Azienda preciserà le proprie valutazioni in ordine alla idoneità dei nuovi sistemi sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista della necessità che i costi gestionali mantengano il prodotto - per quantità, qualità e costi - entro i limiti realizzabili sulle linee di montaggio.

A sua volta la FLM preciserà le proprie valutazioni circa gli effetti del nuovo sistema sulle condizioni di lavoro e sulla promozione professionale, in relazione al proprio obiettivo di conseguire comunque il superamento dell'attuale sistema di lavoro alle linee di montaggio e nelle mansioni di tipo ripetitivo.

e) Nel quadro della sperimentabilità di cui al punto precedente e nell'intento di favorire il miglior esito, al personale addetto alle isole saranno applicati i seguenti trattamenti:

- ai lavoratori addetti alla produzione sulle isole, sarà erogata una indennità speciale secondo le stesse modalità e misure in atto per le linee di corrispondente produzione;
- in vista dell'arricchimento professionale che sarà acquisito sul sistema delle isole, la Fiat anticiperà il passaggio alla terza categoria dopo 30 giorni di effettiva prestazione sulle isole.

Superamento della divisione di competenza tra i diversi comitati

Nei casi in cui l'oggetto degli esami congiunti fra le Direzioni ed i Comitati di cui all'accordo 5-8-1971 siano inerenti all'organizzazione del lavoro o quando ci siano evidenti connessioni fra problemi riguardanti i cottimi ed altri inerenti all'ambiente di lavoro o alle qualifiche (o viceversa) i comitati cottimi, i comitati ambiente ed i comitati qualifiche potranno costituirsi in un unico comitato.

Allo scopo di agevolare l'attività più ampia il numero massimo dei componenti operanti in sede congiunta per i fini di cui al comma precedente sarà contenuto in 24. Nelle situazioni in cui il numero dei componenti titolari dei comitati ecceda tale numero verrà effettuata notifica preventiva dei componenti designati a partecipare agli esami congiunti seguendo le procedure e modalità previste dagli accordi in principio citati.

Quando l'esame dei problemi, sia per le materie di competenza dei comitati istituiti con l'accordo 5-8-1971 sia per quelle affidate ai comitati congiunti di cui al presente articolo, non porti entro tempi di normale prassi al superamento dei contrasti tra le parti, la FLM si riserva di chiedere, in alternativa ad eventuali esami in sede associazioni territoriali, riunioni di approfondimento fra le Direzioni competenti ed i componenti del Comitato congiunto di cui sopra designati dalla stessa FLM.

Comitati impiegati

Per l'esame dei problemi di cui all'articolo (Miglioramento condizioni di lavoro - punto 1) nonché di quelli a carattere generale di cui all'articolo (Superamento Divisione Competenza Comitati) si provvederà alla costituzione, nei comprensori degli uffici delle direzioni del Gruppo Automobili (Mirafiori), della Divisione Rivalta, della Direzione Veicoli Industriali (Lungo Stura) e degli Enti Centrali (Corso Marconi) di altrettanti Comitati impiegati di otto membri ciascuno, con le stesse modalità di designazione e di funzionamento di cui alla parte quinta dell'accordo 5-8-71.

MENSA

Per ciascun posto consumato dai dipendenti, l'Azienda corrisponderà una integrazione nella misura di lire 200 per i pasti completi e per il terzo menù, in aggiunta alle lire 172 di cui all'accordo 29-4-1969.

Di conseguenza i prezzi del pasto, attualmente di lire:

- 548 per il posto normale e dietetico completo

- 493 per l'attuale terzo menù
- a partire dal 1-4-1974 saranno di lire:
- 176 per il pasto normale e dietetico completo
 - 121 per il terzo menù.

Conseguentemente l'indennità di mensa di L. 172 continuerà ad essere erogata con il sistema attuale solo per le giornate in cui il dipendente non usufruisce del servizio di ristorante aziendale.

Ai fini della determinazione della effettiva partecipazione al ristorante aziendale, per la corresponsione dell'indennità di 172 lire, si terrà conto del numero di buoni pasto acquistati nel mese.

L'acquisto dei buoni sarà effettuato mensilmente per un numero di pasti corrispondente come massimo al numero degli effettivi giorni lavorativi del mese.

Sulla busta paga del mese successivo sarà effettuato:

- a) l'addebito dei buoni pasto acquistati il mese precedente;
- b) l'eventuale accredito di L. 172 giornaliera per ogni giorno lavorato del mese precedente non coperto da buono pasto, nonché per le ferie, festività, gratifica natalizia o 13a mensilità e tutti gli istituti sui quali la indennità stesso è attualmente computata. Lo stesso importo continuerà ad essere computato ai fini dell'indennità di anzianità.

Fino al 31-12-1975 rimarranno sospesi gli effetti delle variazioni dell'indennità di contingenza sul prezzo dei pasti fissato nelle nuove misure di cui sopra.

Al fine di consentire maggiori possibilità di scelta, fermi restando i prezzi come sopra definiti, verrà allargata l'attuale gamma dei pasti consentendo otto alternative di composizione secondo la tabella esemplificativa allegata.

Tale sistema verrà attuato, in via sperimentale, presso uno stabilimento per individuare le modalità più idonee alla successiva estensione del sistema nelle altre sedi; saranno effettuate verifiche congiunte a partire da un mese dall'avvio dell'esperimento e, ad esperimento concluso, per la definizione dei programmi di estensione.

Il controllo sulla qualità e quantità dei cibi verrà effettuato in ogni Sezione, Stabilimento e Filiale, dal Comitato Ambiente di cui alla Parte Quarta dell'Accordo 5 agosto 1971, che lo eserciterà secondo le procedure previste dall'Accordo 27 luglio 1972.

I membri titolari dei Comitati Ambiente Sezionali potranno effettuare controlli sulla preparazione dei cibi secondo modalità e (empi da concordarsi di volta in volta con le Direzioni Aziendali, assumendo pertanto le attività di vigilanza previste dall'art. 12, punti b) e c) del «Regolamento ristoranti aziendali».

La Fiat congiuntamente con la FLM verificherà la possibilità di avviare un esperimento di mensa diverso dall'attuale in uno degli stabilimenti dove non vi siano impianti di particolarmente onerosa trasformazione.

Tale verifica sarà condizionata dall'accertamento delle possibilità igieniche, dietetiche e gestionali, di trasformare nella preparazione e/o nel confezionamento il sistema di preparazione dei posti, attraverso una verifica con le Aziende operanti nel settore.

Tipi di pasto e possibili alternative di composizione

Tipi di pasto

- pasto normale completo
- pasto normale ridotto
- pasto in bianco completo
- pasto in bianco ridotto

I posti normali completi saranno formati da:

- primo piatto Primo piatto A)
 Primo piatto B)
- secondo piatto Secondo piatto A)
 Secondo piatto B)

- Frutta
- Pane

con le seguenti 4 alternative di composizione

I - Primo piatto A), Secondo piatto C, Frutta, Pane;

II - Primo piatto A), Secondo piatto D) Frutta, Pane;
III - Primo piatto B), Secondo piatto C), Frutta, Pane;
IV - Primo piatto B) Secondo piatto D), Frutta, Pane.

I pasti normali ridotti saranno formati da:

- Secondo piatto Secondo piatto C)
 Secondo piatto D)

- Frutta

- Pane

con le seguenti 2 alternative di composizione:

V - Secondo piatto C, Frutto, Pane.

VI - Secondo piatto D), Frutta, Pane.

I pasti in bianco completi saranno. formati da:

VII - Primo piatto, Secondo piatto, Frutto, Pane.

I pasti in bianco ridotti saranno formati da:

VIII - Secondo piatto, Frutta, Pane.

PARTE SALARIALE E NORMATIVA

14a erogazione

La 14a erogazione di cui all'Accordo 15 luglio 1970, ferme restando le norme ivi previste viene elevata alla misura del 65% di una mensilità dei minimi tabellari di paga o stipendio più indennità di contingenza, con un minimo di L. 160.000.

A detto importo va aggiunta, per gli aventi diritto, la cifra di L. 20.000 già prevista dall'accordo 12 settembre 1973.

La 14a erogazione verrà corrisposto in misura integrale, anche nei casi di assenza per i quali compete la retribuzione, anche se in misura ridotta.

Per tutto il personale in forza a luglio 1974 il calcolo verrà fatto sulla base del nuovo valore per l'intera annualità, salvo anzianità inferiore.

Assorbimenti

In applicazione del C.C.N.L. 19.4.1973 - Disciplina Generale Sezione Seconda - l'Azienda opererà gli assorbimenti secondo le seguenti modalità.

- 1) livellamento per tutte le Sezioni degli importi retributivi del Premio di Produzione al valore corrispondenti agli indici di produttività realizzati nel mese di Novembre 1973 dalla Sezione Fonderie e Fucine per gli operai e dalla Sezione Ferriere per gli impiegati,
- 2) per gli operai (esclusi quelli delle Filiali e dei Centri tecnici Assistenziali) assorbimento di L. 6.000 dall'incentivo di rendimento¹
- 3) per gli impiegati, assorbimento dell'importo di L. 6.000 di cui alla parte 8 dell'accordo 5-8-1971;
- 4) per gli operai ed impiegati, assorbimento dal Premio di Produzione di quote variabili con iniziale allineamento a L. 23.000;
- 5) per gli operai ed impiegati, assorbimento dagli aumenti di merito di quote variabili secondo quanto indicato nella tabella allegata i cui valori sono stati determinati sulla base di un beneficio medio complessivo di L. 4.100 mensili;
- 6) Detti assorbimento da merito sono finalizzati per una parte ad integrare le restanti quote mancanti per raggiungere i nuovi minimi tabellari e per la parte residua per contribuire a determinare i nuovi importi del premio di Produzione.
Nei casi di passaggi di categoria conseguenti all'applicazione della classificazione unica di cui al C.C.N.L. 19-4-1973, verranno applicate le stesse modalità di assorbimento sopra specificate, ad eccezione di quanto indicato per gli aumenti di merito, dai quali si effettuerà l'assorbimento fino a concorrenza.
- 7) Strutturazione del Premio di Produzione secondo i livelli retributivi per categoria indicati nella tabella allegata e corrispondente all'indice di produttività medio aziendale realizzato nel mese di novembre 1973 (fatto uguale a 331). Il premio di Produzione unificato per tutti gli stabilimenti varierà mensilmente in relazione ai valori dell'indice medio di produttività dell'azienda calcolato secondo i criteri di cui all'allegato.
- 8) Le parti si danno atto che nell'applicazione delle modalità di assorbimento, secondo quanto indicato ai punti precedenti, vi saranno trasferimenti dai superminimi individuali agli importi del Premio di Produzione indicati nella tabella allegata, salvo ricostituzione di superminimi nei casi in cui l'applicazione delle modalità di assorbimento determini importi del Premio di Produzione eccedenti nuovi livelli indicati nella tabella per le categorie 2a imp. e la 1a imp.
- 9) Gli importi di aumento derivanti dagli allineamenti dei Premi a quelli di riferimento (Sezione Fonderie per gli operai e Sezione Ferriere per gli impiegati) verranno corrisposti come segue:
 - importi fino a L. 2.000 dal 11 marzo '74
 - importi oltre L. 2.000 a L. 4.000 dal 1° settembre '74
 - importi oltre L. 4.000 dal 1° marzo '75

Per gli operai delle Filiali e dei Centri Assistenziali, per i quali non è previsto l'incentivo di rendimento, si applicheranno le seguenti modalità di assorbimento:

- A) Allineamento dell'importo del Premio di Produzione di tutte le Filiali e Centri Assistenziali a quelli realizzati con la produttività media aziendale del mese di novembre del 1973 dalle Filiali di Torino - Milano - Genova.

¹ Il calcolo del guadagno relativo all'incentivo di rendimento continuerà ad essere effettuato secondo i criteri attuali e l'importo risultante - dopo lo scomputo della parte assorbita - sarà valido o tutti gli effetti dell'art. 11 - Disciplina Speciale - Parte Prima del C.C.N.L. 19-4-1973.

- B) Scomposizione dei suddetti importi in due quote di cui una corrispondente agli importi dei premi realizzati nel mese di novembre 1973 dalle Sezioni di Mirafiori. Tale quota verrà successivamente allineata agli importi del Premio di Produzione della Sezione Fonderie e Fucine.
- C) Inserimento nella quota restante, dopo la scomposizione di cui al punto 2), dell'importo orario di 36 lire di cui all'accordo 5-8-1971, con successivo assorbimento dell'importo mensile di L. 6.000, analogamente a quanto indicato per gli operai non di Filiali e Centri Assistenziali. Inserimento delle quote derivanti al Gruppo Auto dal livellamento del premio alla Sezione Fonderie.
- D) Assorbimento dagli aumenti di merito e dal Premio di Produzione secondo le modalità indicate ai precedenti punti 4) e 5).
- E) Il Premio di Produzione per gli operai e gli impiegati delle Filiali e dei Centri Assistenziali sarà quindi strutturato secondo gli importi indicati nella Tabella A e seguirà l'andamento determinato dalla variazione dell'indice medio di produttività aziendale, secondo le modalità di cui all'allegato.
- F) Agli operai delle Filiali e dei Centri Assistenziali verranno inoltre corrisposte a porte e secondo gli importi di cui alla tabella allegata B le quote risultanti dopo l'effettuazione delle operazioni di cui alle lettere B e C.

Per gli impiegati accettatori delle Filiali di Premio eccedente il livello di quello degli impiegati delle Ferriere di ex 3a cat. sarà corrisposto a voce a parte.

L'Azienda fornirà alla FLM, separatamente per i tre gruppi operativi della Fiat (Auto, Veicoli Industriali, Attività Diversificate) i dati medi superminimi per ciascun livello quali risulteranno dopo l'applicazione dei criteri di cui sopra.

Successivamente, o scadenza annuale, e con la stessa ripartizione l'Azienda fornirà l'aggiornamento dei dati medi di cui sopra, per una verifica della politica complessiva seguita nel tempo in termini di rapporto tra retribuzione contrattuale e superminimi.

PREMIO DI PRODUZIONE

Il Premio di Produzione FIAT è istituito allo scopo di attuare una partecipazione dei lavoratori all'andamento della produttività dell'Azienda con un sistema collegato direttamente ed automaticamente con le variazioni della produttività stesso, determinata secondo le modalità indicate agli articoli seguenti.

Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica Operaia, Categoria Speciale, Impiegatizia

Art. 1

Il Premio di Produzione viene stabilito, secondo uno schema unico, per l'insieme dei lavoratori di tutte le Sezioni e Stabilimenti FIAT.

Art. 2

Il premio di Produzione verrà erogato secondo le norme contrattuali che regolano la retribuzione.

Art. 3

Il Premio di Produzione viene conteggiato sulla base dell'apposito indice di produttività determinato sommando i relativi dati di tutte le Sezioni e Stabilimenti FIAT secondo i criteri di cui agli artt. segg., ed in applicazione della formula fondamentale:

$$\frac{\text{Produzione Mensile Effettuata}}{\text{Ore pres. M.O. + Ore pres. impiegati}} \times 100 \text{ ore}$$

Sono esclusi da ogni computo - per la determinazione dell'indice di produttività - i primi 6 giorni feriali del mese di gennaio e gli ultimi 6 giorni feriali del mese di dicembre di ogni anno, nonché i periodi di chiusura degli Stabilimenti per ferie collettive.

Art. 4

Allo scopo di adottare criteri omogenei ed unitari per la misura della produzione finale, il calcolo della quantità prodotto in ciascuna Sezione viene così effettuato:

- a) per ogni tipo di prodotto o per ogni unità di peso o di conto di produzione omogenea vengono utilizzati in ciascuna Sezione (ai soli effetti del calcolo dell'indice di produttività) gli attuali tempi di riferimento corrispondenti alle ore complessive per ciascun tipo o per ciascun gruppo di produzione inerenti alle sole operazioni eseguite nella sezione stessa, maggiorati secondo i coefficienti di perequazione all'indice di 33%.

- b) nei casi di introduzione di nuovi tipi o qualità di prodotto o di sostituzione di un tipo di unità complessa con un nuovo modello simile, ovvero di sostanziali variazioni del processo produttivo, o di mezzi di produzione di rilevante importanza, il tempo di riferimento - allo scopo di conservare ai lavoratori i benefici di Produttività ciò realizzati - sarà corrispondente alle ore complessive previste a fine avviamento dai preventivi di lavorazione (fermi restando i criteri di calcolo dei tempi di riferimento notificati alle O.O.S.S. come da art. 2, accordo 3 ottobre 1962 e art. 7 del presente accordo) con l'applicazione di un coefficiente di maggiorazione pari all'incremento percentuale di produttività verificatosi nell'Azienda dalla data di decorrenza del presente accordo fino al momento della sostituzione o dell'introduzione del nuovo tipo o qualità di prodotto, ovvero dei nuovi mezzi o processi produttivi.
- c) la qualità di produzione finale effettuato in ciascun mese in ciascuna Sezione risulta dalla sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando il numero delle unità di conto prodotte per ogni tipo - ovvero il numero di unità di peso o unità di conto prodotte per ogni gruppo di produzione omogenea per il corrispondente tempo di riferimento attribuito come ai precedenti paragrafi a) e b).

Art. 5

I tempi di riferimento resteranno fissi (ai soli effetti del calcolo dell'indice di produttività) anche quando vengono variati i tempi effettivi, ad eccezione dei casi previsti ai seguenti paragrafi:

- a) nel caso di passaggio all'esterno della Sezione della lavorazione di particolari o di complessi o di determinati gruppi di operazioni, il tempo di riferimento del tipo o del gruppo di operazioni, il tempo di riferimento del tipo o del gruppo di produzione interessato verrà proporzionalmente diminuito, in relazione al valore complessivo in ore dei particolari o delle operazioni trasferiti all'esterno.
- b) nel caso di introduzione di nuove lavorazioni, i tempi di riferimento del tipo o del gruppo di produzione interessata saranno del pari proporzionalmente aumentati in relazione al valore complessivo in ore dei particolari o delle operazioni introdotti.
- c) nei casi previsti e regolati dal precedente articolo, lett. b).

Art. 6

Nei casi di avviamento di nuovi tipi di prodotto - che non si riferiscono a singole lavorazioni o singoli impianti, ma che investano in misura notevole l'organizzazione aziendale per i quali non sia possibile stabilire preventivamente il tempo di riferimento, si adotteranno per il calcolo i seguenti criteri:

- a) la quantità di produzione effettuato verrà calcolato secondo le norme di cui al precedente art. 4, lett. c), al netto della produzione del tipo o dei tipi in avviamento.
- b) correlativamente le ore totali di presenza verranno considerate al netto delle ore di presenza complessivamente impiegate nelle suddette lavorazioni in avviamento.

Art. 7

In ciascuna Sezione la Direzione comunicherà - entro i primi dieci gg. del mese successivo - al Comitato Cottimi l'indice di produttività - aziendale e i relativi dati di calcolo sezionali, le variazioni intervenute nei tempi di riferimento e le neutralizzazioni per avviamenti in corso.

Il Comitato Cottimi e/o la Commissione Interna potranno procedere alla verifica dei dati suddetti, esaminando la relativa idonea documentazione prodotta dalla Direzione, nella stessa riunione od in altre riunioni da tenersi entro i 5 giorni successivi.

La Direzione custodirà la raccolta degli atti, vistati dal Comitato Cottimi e/o dalla C.I., contenente i dati di calcolo mensili dell'indice di produttività e ne consentirà la consultazione ai membri del Comitato Cottimi e/o della C.I. per ulteriori eventuali controlli, su semplice richiesta verbale.

Art. 8

In ogni Sezione la Direzione notificherà mediante affissione i risultati del Premio di Produzione in modo da renderne edotti i lavoratori prima della liquidazione mensile.

Art. 9

I livelli e gli andamenti del Premio di Produzione sono riportati nella tabella allegata A.

Art. 10

Anche ai lavoratori delle Filiali e dei Centri Assistenziali FIAT il Premio di Produzione verrà corrisposto secondo la tabella A in relazione all'andamento dell'indice di produttività aziendale di tutte le Sezioni e Stabilimenti FIAT.

Art. 11

Agli operai delle Filiali verranno inoltre corrisposti a titolo di Premio fisso gli importi retributivi residui di cui alla tabella B.

Art. 12

Il presente accordo decorre dal 1/3/1971 ed avrà durata fino al 31/12/1976 con successiva automatica proroga di anno in anno, salvo disdetta con lettera raccomandata R.R. entro il 30 settembre o successivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno.

Tabella A – Premio di produzione

| Categorie | Base | Incremento per punto | Livello premio a punti cent. | Plafond |
|-----------------------------------|---------|----------------------|------------------------------|---------|
| | L./mese | L./mese | L./mese | L./mese |
| 1a 2a | 26.277 | 83 | 33.000 | 42.877 |
| 3a | 28.277 | 83 | 35.000 | 44.877 |
| 4a 5a 5a – 2° livello | 30.777 | 83 | 37.500 | 47.377 |
| 6a 7a | 37.777 | 83 | 44.500 | 54.377 |
| Punti centesimali di produttività | 250 | | 331 | 450 |

Il livello del Premio di Produzione a punti centesimali 331 è comprensivo delle quote di assorbimento da assegnare di merito secondo tabella allegata.

Tab. B – Premio fisso – Filiali e Centri Assistenziali

| <i>Categorie</i> | <i>Ex Categorie</i> | <i>Operai Gruppo A</i> | <i>Operai Gruppo B</i> |
|------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 1a | 4a Cat. Op. | 14.387 | 12.819 |
| 2a | 3a Cat. Op. | 14.373 | 12.785 |
| | 3a Cat. Sup. Op. | 14.362 | 12.774 |
| 3a | 2a Cat. Op. | 14.345 | 12.508 |
| 4a | 1a Cat. Op. | 14.304 | 12.902 |
| 5a | 1a Cat. Op. | 14.304 | 12.902 |
| | 1 Cat. Sup. Op. | | |

Mobilità impiegati

Le parti si danno atto che per quanto riguarda le categorie di cui alla disciplina speciale - parte terza del C.C.N.L. - rimangono invariati, ai fini dell'inquadramento, i criteri di mobilità di cui all'accordo 5-8-1971.

Lavoratori dell'ex 3a categoria (3a S.)

A1 - Le parti convengono che i lavoratori inquadrati nella ex 3a cat. con parametro retributivo superiore (3a s.) saranno inseriti nella 3a cat. della Classificazione Unica stabilita dal C.C.N.L. del 19-4-1973, nel caso di espletamento di mansioni i cui contenuti professionali corrispondono a quelli stabiliti dalle declaratorie e dai profili della 3a cat. della suddetta Classificazione Unica.

A2 - Le Direzioni ed i Comitati Qualifiche aziendali effettueranno, entro il termine massimo di 15 giorni dalla firma del presente accordo, una verifica congiunta delle mansioni svolte dai lavoratori di ex 3a cat. con parametro retributivo superiore (3a s.). I lavoratori addetti a mansioni per le quali sarà riconosciuta la corrispondenza ai contenuti professionali stabiliti dalle declaratorie e dai profili della 3a cat. della Classificazione Unica del C.C.N.L. del 19-4-1973, saranno inquadrati nella suddetta 3a cat. con decorrenza 1-11-73.

B - Si conviene che per i lavoratori che saranno inquadrati nella 2a cat. della Classificazione Unica, non si darà corso all'assorbimento della differenza retributiva di minimo salariale e premio generale di stabilimento attualmente esistente fra parametro superiore della ex 3a s. e ex 3a.

A tale fine saranno considerate le differenze retributive del premio generale di Stabilimento realizzato nel mese di novembre 1973.

L'azienda si impegna inoltre a valorizzare in via prioritaria le capacità professionali dei suddetti lavoratori, in modo che l'acquisizione del livello superiore avvenga non oltre 24 mesi trascorsi nell'espletamento delle funzioni.

Tale periodo per i lavoratori in possesso di anzianità aziendale superiore a 24 mesi al 1°- 11 - 1973 sarà ridotto ad un anno dalla data suddetta.

Fonderia e fucinatura

All'interno degli Stabilimenti di Fonderia e Fucinatura, per i lavoratori diretti e indiretti operanti nelle lavorazioni di fonderia e fucinatura, le tabelle di cottimo attualmente applicabili alle rispettive lavorazioni vengono maggiorate di L. 20 orarie.

Le parti si danno atto che la soluzione, adottato per i cottimi della Sezione Ferriere rispecchia analoghi criteri di riconoscimento delle analoghe caratteristiche delle lavorazioni.

Inquadramento lavoratori siderurgici

I lavoratori siderurgici del 1° gruppo sono inquadrati nelle categorie previste dal sistema di classificazione unica secondo le declaratorie e i profili professionali contenuti nel C.C.N.L. 19-4-1973.

I criteri di assorbimento sono uguali a quelli del settore metalmeccanico; le differenze retributive attualmente esistenti (minimi di paga base, contingenza, premio di produzione) verranno considerate, a titolo di miglior favore, come quota aggiuntiva.

La nuova situazione risulta esemplificata dalla tabella allegata.

Per favorire la mobilità dei lavoratori del 1° gruppo, tali quote aggiuntive continueranno a venire attribuite ai lavoratori nei casi in cui si verifichi un loro spostamento fra posti di lavoro corrispondenti a precedenti piazze.

Inquadramento nel 1° gruppo siderurgici

A seguito delle ristrutturazioni organizzative intervenute nella Sezione Ferriere, con suddivisione di operai addetti alle manutenzioni di zona ed operai addetti alle officine centrali (meccanica ed elettrica), si conviene con decorrenza 1-3-1974 di considerare ausiliari del 1° gruppo, ai fini dell'art. 43 del C.C.N.L. 8-1-1970, gli operai delle manutenzioni di zona (muratori, elettricisti, fabbri, meccanici, addetti caldaie, servomezzi).

Analogamente, vengono definiti - con la stessa decorrenza - ausiliari dei 1° gruppo gli operai addetti al ritiro e movimentazione materiale tra i reparti produttivi della Sezione Ferriere (Servizio Trasporti, esclusa Autorimessa ed Officina manutenzione autoveicoli)..

Tenuto conto delle caratteristiche del processo produttivo in atto, che con gli impianti attualmente in funzione comporta un ciclo senza soluzioni di continuità per la produzione di molle ad elica e balestre nella Sezione Ferriere, si conviene con decorrenza 1-3-1974 il passaggio al 1° gruppo dei lavoratori addetti.

| Nuove categorie | Raggruppamenti paghe base | Paga base | Quota Aggiuntiva |
|-----------------|------------------------------|-----------|------------------|
| 2a | I | 111.000 | 508 |
| | II | | 1.572 |
| | III | | 7.884 |
| 3a | IV | 119.000 | 6.469 |
| | V | | 7.059 |
| | VI | | 12.378 |
| 4a | VII | 130.000 | - |
| | VIII | | - |
| 5a | IX | 143.000 | - |

Nota:

In relazione all'applicazione della classificazione unica, i lavoratori attualmente inquadrati nel III raggruppamento di paga base potranno essere assegnati olio 2a o 3a categoria, in relazione ai profili e alle declaratorie contrattuali.

Analogamente i lavoratori del IV raggruppamento potranno essere assegnati allo 3a o alla 4a categoria.

Incentivi sezione ferriere

La tabella «Trasformazione delle classi di incentivi» (Allegato n. 9 accordo 5-8-71) e la tabella « Aree di cottimo» (allegato n. 8 accordo 5-8-71) vengono sostituite dalle seguenti a partire dal 1 marzo 1974.

A) Classi di incentivi

| Livelli precedenti L./h | Nuovi livelli L./h |
|-------------------------|--------------------|
| 255 | 260 |
| 245 - 250 | 250 |
| 235 - 240 | 240 |

| | |
|-----------------|-----|
| 225 - 230 | 230 |
| 215 - 220 | 220 |
| 205 - 210 | 210 |
| 195 - 200 | 200 |
| 185 - 190 | 190 |
| 175 - 180 | 180 |
| 165 - 170 | 170 |
| 155 - 160 | 160 |
| 140 - 145 - 150 | 150 |

B) Aree di cottimo

Vecchie aree n. 24

Nuove aree n. 5

- 1) Acciaierie e parchi rottame e minerale Laminatoi a caldo n. 1 e n. 2
- 2) Treno lamiera Demag, treno per tubi Pellegrino e collegati - Forni Wilson e fabbricazione molle a caldo
- 3) Fabbricazione larghi nostri, nastri inox, decapaggio zona Noie
- 4) Fabbricazione tubi e lamiera (esclusi treni Demag e Pellegrino) e molle a freddo
- 5) Condizionamento zone Valdocco e Nole, finimento zona Valdocco.

Nota

Ai fini del calcolo del rendimento:

- a) i reparti ausiliari collegati sono compresi nelle aree di appartenenza. Sono considerati tali: collaudo, controllo qualità, manutenzione di zona;
- b) i reparti ausiliari di stabilimento sono riferiti al rendimento medio della Sezione. Sono considerati tali magazzini, trasporti, servizi generali, collaudo e controllo qualità centrali, laboratori, studi e ricerche, officine centrali di manutenzione, spedizioni e piazzali antincendi.

Si concorda che a partire dall' 1-9-74 i livelli di incentivo verranno fissati nelle seguenti misure, raggruppate per aree e categorie:

area 1: cat. 4a e 5a: 210, 220, 230, 240, 250 e 260:

area 1: cat. 3a: 190, 200, 210, 220, 230, 240 e 250.

area 1: cat. 2a: 180, 190, 200, 210, 220 e 230.

area 2: cat. 4a e 5a: 210, 220, 230 e 240;

area 2: cat. 3a: 190, 200, 210, 220 e 230;

area 2: cat. 2a: 180, 190, 200, 210 e 220.

area 3: cat. 4a e 5a: 200, 210 e 220;

area 3: cat. 3a: 190, 200 e 210;

area 3: cat. 2a: 180 e 190.

area 4: cat. 4a e 5a: 200, 210 e 220;

area 4: cat. 3a: 190, 200 e 210;

area 4: cat. 2a: 180, 190 e 200.

area 5: cat. 4a e 5a: 200 e 210.

area 5: cat. 3a: 190, 200 e 210;

area 5: cat. 2a: 180, 190 e 200.

Ai lavoratori addetti alla manutenzione di zona verrà corrisposto un livello di incentivo pari al livello minimo di categorie e di area di appartenenza.

Ai lavoratori dei reparti ausiliari di stabilimento (magazzini, trasporti, servizi generali, collaudo e controllo qualità centrali, laboratori, studi e ricerche, officine centrali di manutenzione, spedizioni e piazzali e antincendi) verrà corrisposto il seguente livello di incentivo:

- cat. 4a - 5a: 190

- cat. 3a 180

- cat. 2a 170

Mensilizzazione

In attesa della nuova disciplina di carattere generale in materia secondo quanto previsto dall'allegato B al Contratto Nazionale di Lavoro, L'Azienda - in applicazione di apposita convenzione in corso di perfezionamento con l'INAM - anticiperà nella liquidazione delle competenze mensili gli importi corrispondenti alle

indennità di malattia dovute dall'INAM che, pertanto, saranno dall'istituto stesso pagate all'Azienda a copertura delle anticipazioni da queste effettuate.

Quanto sopra avrà effetto per i casi di malattia aventi inizio dal 1° aprile 1974.

Nei casi in cui risultino effettuate erogazioni indebite l'Azienda opererà le relative trattenute nei confronti del lavoratore.

DECORRENZA

Il presente Accordo decorre dall'1 marzo 1974, salvo le diverse decorrenze indicate in alcuni articoli.

Inoltre, ai lavoratori in forza alla data del 9-3-74 verrà corrisposto l'importo una tantum di L. 20.000 (ventimila).

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Le parti si danno atto che il presente accordo integrativo aziendale riguarda ed è applicabile alle aziende con ragione sociale FIAT.

Per quanto riguarda le altre aziende (Weber, Prosidea, Abarth, Lancia, MotoFides, Fiat Engineering, Fiat Allis Italiana ed eventuali altre stesse condizioni) i punti concordati per la FIAT serviranno come riferimento per i rispettivi accordi integrativi, che consentano l'estensione di quanto convenuto con il presente accordo, sempre che applicabile, tenendo conto delle singole situazioni aziendali.

Tabella degli assorbimenti

| Categorie | | Importo da assorbire | Premio di produzione + l. 6.000 per gli impiegati (b) | Assorbimenti da | | Residuo premio di produzione | Importo residuo da assorbire 3 - (5 + 6) | Ulteriore assorbimento da assegnare al merito | Destinazione assegni al merito | | Premio generale di stabilimento finale | | Importo da inserire in altra voce |
|-----------|---------------------|----------------------|---|--|---|------------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Nuove | Vecchie | | | Quota del cottimo + L. 6.000 per gli impiegati | Quota del premio generale di stabilimento (c) | | | | Paga base | Premio generale di stabilimento | Totale (11+7) | Comprese lire 6.500 di aumento per tutti | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1a | 4a cat. operai | 12.368 | 28.088 | 6.000 | 5.088 | 23.000 | 1.280 | 4.780 | 1.280 | 3.500 | 26.500 | 33.000 | |
| 2a | 3a cat. operai | 15.669 | 30.292 | 6.000 | 7.292 | 23.000 | 2.377 | 5.877 | 2.377 | 3.500 | 26.500 | 33.000 | |
| | 4a cat. operai | 7.000 | 27.545 | 6.000 | | 23.000 | 1.000 | 4.500 | 1.000 | 3.500 | 26.500 | 33.000 | |
| 3a | 2a cat. operai | 18.825 | 33.185 | 6.000 | 10.185 | 23.000 | 2.640 | 7.140 | 2.640 | 4.500 | 28.500 | 35.000 | |
| | 3a cat. impiegati | 5.450 | 29.195 | 6.000 | 195 | 23.000 | | 4.500 | | 4.500 | 28.500 | 35.000 | |
| 4a | 1a cat. operai | 21.417 | 37.451 | 6.000 | 14.451 | 23.000 | 966 | 8.000 | 966 | 7.034 | 31.000 | 37.500 | |
| | 3 cat. impiegati | 16.450 | 29.195 | 6.000 | 195 | 23.000 | 10.255 | 10.255 | 10.255 | | 31.000 | 37.500 | |
| 5a | 1a cat. operai | 34.417 | 34.451 | 6.000 | 14.451 | 23.000 | 13.966 | 13.966 | 13.966 | | 31.000 | 37.500 | |
| | 1a cat. S operai | 31.121 | 37.451 | 6.000 | 14.451 | 23.000 | 10.670 | 18.670 | 10.670 | 8.000 | 31.000 | 37.500 | |
| | 2a cat. impiegati | 450 | 35.725 | 6.000 | 6.725 | 23.000 | | 8.000 | | 8.000 | 31.000 | 37.500 | 12.275 |
| 5a S | 2a cat. impiegati | 22.450 | 46.300 | 6.000 | 17.300 | 23.000 | 2.150 | 10.150 | 2.150 | 8.000 | 31.000 | 37.500 | |
| | | | 41.770 | 6.000 | 12.770 | 23.000 | 6.680 | 14.880 | 6.680 | 8.000 | 31.000 | 37.500 | |
| 6a | 1a cat. impiegati | 1.800 | 37.500 | 6.000 | 8.500 | 23.000 | | 15.000 | | 15.000 | 38.000 | 44.500 | 12.700 |
| | | | 35.000 | 6.000 | 6.000 | 23.000 | | 15.000 | | 15.000 | 38.000 | 44.500 | 10.200 |
| 7a | 1a cat. S impiegati | 24.150 | 37.500 | 6.000 | 8.500 | 23.000 | 9.650 | 24.650 | 9.650 | 15.000 | 38.000 | 44.500 | |

(a) differenza tra il nuovo e il vecchio minimo tabellare

(b) importo del premio di produzione livellato ai valori della Sez. Fonderie (p. 331) per gli operai e delle Ferriere (p. 141) per gli impiegati maggiorato di lire 6.000 dell'accordo 5-8-1971

(c) importo da assorbire dal premio di produzione per livellarlo a lire 23.000

(d) assorbimento da merito fino a concorrenza secondo le norme contrattuali per i passaggi di categoria